

**DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2019
460/2019/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER
L'ANNO 2019, RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BRINDISI SUD**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1087^a riunione del 12 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2018/R/eel);
- il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- la lettera dell'AGCM, del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 settembre 2019, prot. Autorità 24853, del 1 ottobre 2019 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l’Autorità ha segnalato, all’AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, avuto ad oggetto l’impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
- a seguito della segnalazione dell’Autorità, l’AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l’avvio di istruttoria, nei confronti, tra l’altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l’esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell’impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la lettera AGCM, l’omonima Autorità ha comunicato il provvedimento con il quale si sono resi obbligatori gli impegni che ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l’altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell’impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di

reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni (di seguito: impegno n. 3);

- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'utente interessato si è impegnato a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2019 a un importo annuale massimo inferiore rispetto a quanto indicato nell'impegno 3 assunto nei confronti dell'AGCM;
- con la deliberazione 703/2018/R/eel, l'Autorità ha accolto, con riferimento all'impianto Brindisi Sud, l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, per un periodo pluriennale che include l'anno 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2019, in relazione, tra l'altro, all'impianto Brindisi Sud;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto sopra citato, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato

un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Brindisi Sud ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso l'acconto semestrale del Corrispettivo per l'anno 2019, con riferimento all'impianto Brindisi Sud;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE, al fine di tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% dell'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nella seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE - dei costi fissi annui riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2019

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il 30 novembre 2019;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini